

Da G. Lagumina – Codice diplomatico dei giudei di Sicilia

Palermo, 20 agosto 1470, ind. III

**IL VICERÉ LOPO NIMEA DURREA ORDINA CHE SIA ALTROVE FABBRICATA LA
SINAGOGA DELLA TERRA DI SAVOCA**

Giovanni etc.

Il Viceré etc. Al nobile regio diletto Giovanni Oliveri, salute.

Fu a noi, con rispetto, esposto da parte del venerando messo del regio archimandrita del Santo Salvatore della lingua del faro della nobile città di Messina come **nella terra di Savoca** vi è una "**mischita**", **ossia sinagoga**, di giudei situata nel Centro, e nel miglior luogo, vicino alla piazza nella quale si trova il palazzo della Curia ed è ad ognuno restituito il proprio diritto; la qual cosa avviene ogni giorno; e inoltre nelle vicinanze di detta mischita vi sono molte case di cristiani, di quelli più osservanti della predetta terra, e altre chiese, nelle quali per mezzo di sacerdoti viene celebrata la divina liturgia e l'ufficio divino, nelle ore canoniche, nel mentre gli stessi giudei, specialmente nel giorno di Sabato, sempre cantano il loro ufficio, con voce tanto alta, secondo le loro usanze, a tal punto che non solo ciò è dannoso e molesto agli stessi cristiani che si trovano a loro vicini, ma è anche vero che nelle sopradette chiese viene perturbato il culto divino e l'amministrazione della giustizia. Attorno alle chiese secondo le sacre costituzioni del regno deve essere osservato l'assoluto silenzio, solamente qualche voce può essere appena percepita.

Per questo a noi fu umilmente supplicato che ci degnassimo provvedere in merito alle dette cose opportunamente e nello stesso tempo comandare di dover trasferire la predetta mischita, ovvero sinagoga, in un altro luogo. Noi, in verità, ricevuta una supplica di tal fatta, considerate le cose premesse vere e nello stesso tempo esistenti, abbiamo provveduto così come a voi diciamo, commettiamo, comandiamo che riguardo alla detta casa, ossia edificio della predetta mischita, le facciate valutare da alcuni esperti per niente poco sospetti; e fatta la detta stima e pagato il prezzo relativo ed in più una quarta parte ai maggiorenti di detti giudei o a chi di loro competerà, da parte di Filippo Sturiale che si è offerto di comprare detta casa o edificio, come a noi fu riferito, la stessa casa o edificio sia consegnata al detto Filippo che è tenuto e deve ai maggiorenti o giudei consegnare o cedere un luogo in detta terra, o una casa adatta e comoda, agli stessi giudei, affinché loro possano edificare e costruire, a loro esclusivo piacere, e senza incorrere in alcuna pena, la loro sinagoga o mischita; ma in tale luogo e parte della terra detta, sia costruita e edificata in modo che nessun danno, molestia o disturbo vi si rechi al culto divino e ai cristiani.

Comandiamo in merito a ciascun ufficiale e alle altre persone, e soprattutto ai predetti giudei, di qualunque grado, ufficio, dignità essi siano, poiché sotto la pena di 100 once da pagarsi al regio fisco da parte di colui che non osserva le prescrizioni dovunque, a voi in tutte le cose promesse, per voi da eseguirsi e da compiere effettivamente, a voi siano soggetti e ubbidiscano ed assistano con opere ed aiuti opportuni e dovuti, né in alcun modo tentino il contrario o permettano di essere attentato, o di perturbare o di impedire senza alcuna ragione o causa, per quanto cara abbiano la grazia del RE e desiderano evitare la pena predetta, per la esazione della quale somma, nel caso di trasgressione (che non crediamo) comandiamo che si provveda.

Dato a Palermo il giorno 20 del mese di Agosto, terza indizione, anno 1470

LUPO XIMENES DE URREA

Il Sig. Viceré comandò a me Gerardo Agliata, protonotaro.